



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

in persona dei giudici:

dott. Ulisse Forziati	Presidente
dott. Valerio Colandrea	Giudice estensore
dott. Mario Fucito	Giudice

all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la seguente:

SENTENZA

nel processo civile iscritto al n. 25733/2021 R.G. riservato in decisione all'udienza del 21 ottobre 2025 con la concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;

processo pendente tra:

Parte_1 nato a Napoli il 24/07/1992 (codice fiscale *C.F._1*), rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. Antonio Actis (P.E.C.: *Email_1*), con studio in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 17/B;

PARTE ATTRICE

E

Controparte_1 con sede legale in Arzano (NA), al Corso Salvatore d'Amato n. 87/89 (codice fiscale/partita IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. *Controparte_2* (codice fiscale *C.F._2*) rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. Manlio Lubrano di Scorpaniello (codice fiscale *C.F._3*; P.E.C. *Email_2*), con studio in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 13;

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 21 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni, richiamando complessivamente gli atti di causa;

segnatamente:

per parte attrice **Parte_1** :

*“codesto Ill.mo Giudice voglia 1) dichiarare nulla, invalida e/o comunque annullare la deliberazione del 05.08.2021 adottata dall'assemblea dei soci della società “ **Controparte_1** ed avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020; 2) dichiarare nullo, invalido e/o comunque annullare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 della società “ **Controparte_1** [...] ; 3) rigettare l'avversa richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per non sussisterne i presupposti di legge e, di contro, condannare la **Controparte_3** [...] al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., con liquidazione del danno anche in via equitativa; 4) assumere ogni altro più opportuno provvedimento di legge; 5) in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio, anche quelle generali, nonché competenze ed oneri di legge”;*

per parte convenuta **Controparte_1**

“1) Si conclude per l'inammissibilità, e comunque il rigetto, di tutte le avverse domande, e la 2) La condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, I o in subordine III co c.p.c., con liquidazione del danno anche in via equitativa; 3) La vittoria di spese e compensi, oltre cpa ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. Le domande e lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato in data 21/10/2021 **Parte_1** impugnava la delibera dell'assemblea dei soci della società **Controparte_1** del 4/8/2021 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2020.

Al riguardo, deduceva, in primo luogo, l'omissione di alcune indicazioni obbligatorie previste dal codice civile in sede di redazione del bilancio; sotto questo profilo, eccepiva la mancata indicazione nella nota integrativa – in ordine alle immobilizzazioni materiali - di quanto prescritto dall'art. 2427, comma 1, n. 2, e, segnatamente, “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio”; in particolare, rilevava come il bilancio non indicasse le aliquote di ammortamento applicate sia alle immobilizzazioni materiali che immateriali, non consentendo in tal

modo di verificare il corretto processo di ripartizione dei costi su base pluriennale dei cespiti e degli oneri pluriennali, nonché evidenziava come, per le immobilizzazioni materiali, non venissero in alcun modo specificate le acquisizioni e/o le dismissioni (stante la generica indicazione “variazioni”); conseguentemente, sottolineava come la mancata indicazione delle aliquote di ammortamento e della specifica consistenza dei singoli cespiti configuranti le immobilizzazioni materiali comportasse la violazione del principio di chiarezza, non essendo possibile comprendere, a fronte di un incremento degli *asset* materiali, le ragioni di una riduzione delle quote di ammortamento.

In secondo luogo, deduceva l’errata indicazione delle rimanenze di magazzino; sotto questo profilo, in particolare, rilevava come – in ossequio ai principi contabili – nella descrizione delle rimanenze il redattore avrebbe dovuto distinguere le tipologie delle stesse e, segnatamente, da un lato, i prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (da inserire nella voce “A2 Variazioni delle rimanenze nel valore della produzione” ai sensi del principio OIC 12 paragrafo 51), nonché, dall’altro lato, le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (da imputare nella voce di costo B11 ai sensi del principio OIC 12 paragrafo 78), laddove, in concreto, il bilancio conteneva un’indicazione onnicomprensiva delle rimanenze senza operare alcuna distinzione tra merci e prodotti finiti ed imputando piuttosto nel conto economico, in maniera in realtà del tutto inverosimile, la variazione delle rimanenze esclusivamente alle merci; in ogni caso, evidenziava come non fosse stato indicato il criterio di valorizzazione del magazzino (media ponderata, lifo, fifo a scatti, ecc.) e come il valore delle rimanenze indicate nel bilancio (euro 21.500) fosse stato ampiamente sottostimato alla luce del valore complessivo dei ricavi (euro 1.332.453), ciò che – rapportando il valore del magazzino al costo del venduto su base annua – avrebbe condotto ad ipotizzare uno “smaltimento” del magazzino in un ciclo di appena sette giorni.

In terzo luogo, postulava che sarebbe stata del tutto anomala l’assenza di un fondo di svalutazione dei crediti nonostante l’indicazione di crediti verso clienti nella misura di euro 723.713 con una durata di riscossione calcolata sulla scorta del volume dei ricavi in 196 giorni, durata che – per il contrasto con la logica imprenditoriale – avrebbe costituito, in realtà, un indice dell’esistenza di crediti da svalutare.

Sulla scorta di tali complessive deduzioni, quindi, postulava la nullità del bilancio e domandava l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

Con comparsa depositata in data 25/01/2022 si costituiva la convenuta

Controparte_1

la quale eccepiva, in via preliminare, sia

l'incompetenza del Tribunale in ragione della clausola di devoluzione ad arbitri contenuta nell'art. 22 dello Statuto sociale, sia il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sul presupposto per cui le doglianze formulate, oltre che generiche, non sarebbero state tali da dar luogo a variazioni più favorevoli sul piano patrimoniale e reddituale, sia, infine, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda in ragione della mancata analitica indicazione nell'atto di citazione né delle violazioni di legge o di statuto né delle ragioni per le quali la delibera di approvazione del bilancio avrebbe avuto un preteso oggetto illecito od impossibile.

In ogni caso, sempre *in limine litis* rilevava come l'atto di citazione contenesse inammissibili deduzioni circa un'eventuale distrazione di fondi da parte dell'amministratore della società, domandando, sul punto, la condanna al risarcimento ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., nonché asseriva come l'attore avesse utilizzato in maniera distorta – e, sostanzialmente, per finalità di concorrenza sleale – il diritto di accesso ed ispezione previsto dall'art. 2476 cod. civ.

Nel merito, contestava la fondatezza delle doglianze formulate con l'atto di citazione, rilevando – quanto alla pretesa violazione dell'art. 2427, primo comma, n. 2), cod. civ. – come la disposizione in parola non avrebbe richiesto l'indicazione delle aliquote di ammortamento, bensì dei soli movimenti e degli ammortamenti, nonché invocando, altresì, l'applicazione dell'art. 60, comma 7-bis e 7-quinquies, del D.L. n. 104 del 2020 circa la possibilità di sospensione degli ammortamenti in collegamento con l'emergenza epidemiologica da Covid-19; quanto all'errata indicazione delle rimanenze di magazzino, poi, sottolineava come fossero stati rispettati i criteri codicistici di valutazione delle rimanenze ed indicati regolarmente sia il valore di inizio esercizio (euro 35.330), sia quello finale (euro 21.500), sia la variazione di periodo di segno negativo (-13.830), evidenziando, inoltre, come l'ampia disponibilità di materia prima e la velocità di realizzazione del prodotto finito avessero indotto ad una politica di gestione incentrata sul principio del “*just in time*” e, conseguentemente, sulla scelta di non accumulare ingenti scorte, bensì di mantenere gli acquisti e le rimanenze in giacenza prossime ai volumi degli ordinativi ricevuti, tenuto conto, altresì, della flessione della produzione e delle vendite nel corso dell'esercizio 2020 per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; quanto, infine, alla doglianza relativa all'omessa previsione di un fondo svalutazione crediti, eccepiva come – alla luce dell'art. 2424-bis, terzo comma, cod. civ. e del principio OIC 31 – nel caso di specie non sussistessero elementi determinati con certezza o ragionevole probabilità per la legittima previsione di fondi rischi su crediti.

In ultimo, ribadiva come la finalità della domanda di impugnativa del bilancio sociale fosse, in realtà, del tutto strumentale, risolvendosi, in buona sostanza, nel

tentativo di “paralizzare” l’attività della società medesima onde favorire quella di altra riconducibile all’attore (segnatamente, la società Vipack S.r.l.).

Sulla scorta di tali deduzioni, quindi, la società convenuta domandava l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e denegate le richieste di prova per testimoni e di interrogatorio formale formulate da entrambe le parti, veniva espletata consulenza tecnica d’ufficio a mezzo del dott. *Persona_1* ; nel prosieguo, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 5/11/2024, successivamente rinviata al 21/10/2025, allorché le parti precisavano le conclusioni nei termini sopra richiamati e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

§ 2. Il *thema decidendum* del giudizio.

In limine litis non appare fuor luogo evidenziare che – come risulta dalla ricostruzione sopra operata in premessa e dal tenore delle conclusioni delle parti – il *thema decidendum* del presente giudizio si risolva, in via per vero esclusiva, nell’accertamento della validità della delibera del 4/8/2021 di approvazione del bilancio per l’anno 2020 della società *Controparte_1*

Tale precisazione appare necessaria in quanto entrambe le parti hanno costantemente fatto riferimento nei rispettivi atti difensivi anche ad altre vicende complessivamente involgenti i rapporti sociali (segnatamente, quelle relative al preteso ruolo di amministratore esclusivo svolto da *Controparte_2* fino alle dimissioni del co-amministratore *Controparte_4* nel 2019; alla vicenda del trasferimento dell’attività aziendale da Arzano in Giugliano in Campania e dell’affitto del nuovo capannone; alla pretesa attività di concorrenza sleale svolta da *Pt_1* [...] con la costituzione della società Vipack S.r.l.).

Tuttavia, non v’è chi non veda come si tratti di un complesso di vicende del tutto irrilevanti atteso che la domanda concretamente formulata è unicamente quella di accertamento dell’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, ragion per cui le prospettazioni di ambedue le parti sul punto finiscono per risolversi in una defatigante ed inutile attività di allegazione.

Fuoriuscendo dal perimetro della domanda ne consegue che il Collegio non è chiamato ad alcuna statuizione sul punto.

§ 3. Le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta.

Tanto opportunamente chiarito, devono essere esaminate, anzitutto, le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta e, segnatamente, quella relativa al difetto

di competenza del Tribunale in presenza di una clausola di devoluzione ad arbitri e quella concernente il preteso difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., laddove l'eccezione di inammissibilità per l'omessa specificazione delle ragioni della nullità – per vero già difficilmente intellegibile nei termini in cui è stata originariamente prospettata – non appare essere stata ulteriormente coltivata e, conseguentemente, deve ritenersi abbandonata.

Ciò posto, le eccezioni devono essere rigettate.

Si è visto come l'odierna parte convenuta abbia invocato, in primo luogo, l'art. 22 dello Statuto sociale, prospettando che – per effetto di tale previsione – la controversia sarebbe da demandarsi alla decisione di arbitri.

Per la verità, non appare del tutto chiaro se il richiamo a tale previsione abbia avuto luogo nella prospettiva di una formale eccezione, tenuto conto del fatto che, da un lato, nella memoria depositata nel secondo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la società convenuta parrebbe aver “aggiustato” il tiro, evidenziando, sul punto, come essa si sarebbe limitata a prospettare un “mero dubbio”, nonché, dall'altro lato, avrebbe continuato ad invocare la disposizione dello Statuto negli atti difensivi successivi (in particolare, nella comparsa conclusionale).

Ad ogni modo, al di là della singolarità dell'approccio difensivo adottato sul punto (tenuto conto del fatto che le eccezioni non rilevabili d'ufficio non possono costituire oggetto di meri “dubbi” di prospettazione, bensì, al più, essere sollevate dalla parte che abbia interesse al loro rilievo) l'eccezione è manifestamente infondata.

Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità *“non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili”* (Cass. 13 ottobre 2016, n. 20674; Cass. 10 giugno 2014, n. 13031; Cass. 23 febbraio 2005, n. 3772).

Nemmeno merita condivisione l'eccezione di difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Sul punto, parte convenuta ha lamentato che l'attore non avrebbe allegato l'esistenza di un interesse all'impugnazione della delibera di approvazione del

bilancio collegato ad uno specifico pregiudizio economico che conseguirebbe dalle pretese carenze del bilancio, sottolineando, anzi, come l'eventuale accoglimento delle censure condurrebbe piuttosto all'emersione di una perdita di esercizio (e, quindi, ad un effetto *in peius*).

Trattasi anche in tal caso di un'eccezione manifestamente infondata.

Tralasciando l'assunto che sembrerebbe sotteso all'eccezione (ovverosia, che per i soci sarebbe preferibile un bilancio non chiaro, se non addirittura non vero, laddove implicante comunque un effetto economico positivo piuttosto che negativo) e senza necessità di invocare sul punto il carattere "sovra-individuale" degli interessi sottesi alle norme in tema di verità, chiarezza e precisione del bilancio (non a caso presidiate anche con sanzioni penali), giova evidenziare come l'interesse del socio che impugni la delibera di approvazione del bilancio contestandone la rispondenza ai criteri di chiarezza e verità sia dato proprio dall'esigenza di far sì che un fondamentale documento sociale (per l'appunto, il bilancio) riporti, da un lato, dati adeguatamente comprensibili (essendo la chiarezza presupposto stesso per la verifica di rispondenza dei dati al vero), nonché, dall'altro lato, sia effettivamente corrispondente alla realtà effettiva dell'attività sociale posta in essere nell'esercizio di riferimento.

In altri termini, non coglie nel segno il riferimento ad un preteso pregiudizio economico che necessariamente dovrebbe giustificare, sotto il profilo dell'interesse ad agire, la domanda giudiziale, ciò in quanto l'interesse in tal caso non si atteggia in termini meramente economici.

Del resto, tale conclusione trova riscontro in seno alla giurisprudenza di legittimità: sotto questo profilo, invero, la Corte di Cassazione ha espressamente affermato che *"in materia di società, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio deve essere valutata alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico"* (Cass. 23 luglio 2021, n. 21238).

§ 5. La censura sul difetto di chiarezza della voce sulle immobilizzazioni.

Nel merito, la prima doglianza formulata dall'attore investe la violazione del principio di chiarezza quanto alle indicazioni contenute nel bilancio (e, in particolar modo, nella nota integrativa) in tema di immobilizzazioni.

La censura è fondata.

A questo proposito, occorre sgombrare il campo da alcune considerazioni svolte da parte convenuta circa il carattere errato delle valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio dott. *Persona_1* .

A ben vedere, riprendendo nella comparsa conclusionale le osservazioni già svolte dal consulente dott.ssa *Persona_2* il procuratore di parte convenuta ha reiterato la contestazione sull'erronea affermazione, da parte del consulente d'ufficio dott. *Per_1* , secondo cui la società avrebbe "...sospeso per intero le quote di ammortamento annuali del costo delle immobilizzazioni" (p. 10 della relazione), evidenziando, in particolar modo, come tale affermazione non corrisponderebbe al vero (riportando, in realtà, sia il conto economico, sia la nota integrativa l'indicazione per cui sarebbe stato operato l'ammortamento per quote).

Tuttavia, tale contestazione non appare rilevante in quanto – in risposta alle osservazioni della dott.ssa *Per_3* – il consulente d'ufficio dott. *Per_1* ha già precisato di essere incorso, in realtà, in un mero refuso e che l'indicazione corretta è nel senso che la società non ha "interamente" sottoposto ad ammortamento le immobilizzazioni (cfr. la risposta alle osservazioni: p. 20 della relazione).

Ciò posto, a prescindere dal rilievo (prospettato dall'attore) secondo cui la "sistematicità" dell'ammortamento richiederebbe l'indicazione delle aliquote dello stesso, la violazione del principio di chiarezza emerge, in verità, direttamente dalle difese operate da parte convenuta in sede di costituzione in giudizio.

Si è visto, infatti, come la società abbia dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dalla normativa emergenziale emanata per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da Covid 19 (segnatamente, dall'art. 60, comma 7-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126) e, quindi, di aver sospeso – sia pure, si ribadisce, solo in parte – gli ammortamenti.

Orbene, tale affermazione di per sé sola fornisce prova della violazione del principio di chiarezza, atteso che:

da un lato, come opportunamente rilevato dal consulente "in assenza delle precisazioni rese dalla convenuta in sede costituzione in giudizio, le ragioni di tale scelta" (ovverosia, si ribadisce per evitare ulteriori equivoci alla luce del "refuso" ammesso dal consulente, quella di sospendere *in parte e non del tutto* gli ammortamenti) "non sarebbero state intelleggibili dal bilancio, rendendo impossibile per il destinatario dell'informativa (sia esso un socio o un terzo) conoscere le ragioni di tale scelta e, quindi, se il mancato" (*recte* parziale) "ammortamento sia correlato al mancato o ridotto utilizzo dei cespiti in esame, dovuti proprio all'evento pandemico, ovvero se esso sia il frutto di una precisa politica di bilancio, volta a non appesantire il risultato di gestione" (p. 10 della relazione del dott. *Per_1*);

dall'altro lato, a prescindere dalla mancata previsione della riserva di cui al comma 7-ter del sopra citato art. 60 del D.L. n. 104 del 2020 occorre soprattutto rilevare come – contrariamente a quanto prescritto dal comma 7-quater della medesima disposizione – la nota integrativa non contenga alcuna indicazione in ordine alle ragioni della deroga, impedendo, già a monte, di avere contezza della deroga.

In buona sostanza, la mancata indicazione dell'opzione per la sospensione delle quote di ammortamento si traduce in una violazione del principio di chiarezza del bilancio, vuoi perché quell'indicazione appare obbligatoria per legge (ai sensi, per l'appunto, dell'art. 60, comma 7-quater, del sopra citato D.L. n. 104 del 2020), vuoi perché – in difetto di essa – non risulta in alcun modo possibile comprendere dal documento di bilancio le ragioni per le quali gli ammortamenti operati non sarebbero coerenti rispetto all'andamento storico del costo e dell'incremento delle immobilizzazioni medesime.

Né appare condivisibile il tentativo dell'odierna società convenuta di “giustificare” *ex post* tale omissione (con l'affermazione contenuta nella comparsa conclusionale secondo cui – sia pure solo in giudizio – le precisazioni fornite avrebbero consentito di “sanare” il *deficit* informativo), atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità del bilancio per violazione dei principi di chiarezza e precisione sussiste “*in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte*” (Cass. 2 marzo 2016, n. 4120; Cass. 7 marzo 2006, 4874).

Peraltro, se è vero che i chiarimenti resi in sede di deliberazione del bilancio dagli amministratori potrebbero essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non del tutto chiare (e, per tale via, escludere l'interesse all'impugnativa: Cass. 9 maggio 2008, n. 11554), tuttavia, ciò vale per i chiarimenti resi “prima” dell'avvio del giudizio e non già per quegli elementi che dovessero essere “precisati” solo una volta avviata l'azione di nullità per difetto di chiarezza.

Nemmeno rileva la circostanza che la società sarebbe soggetta alla redazione del bilancio in forma semplificata: sul punto, è sufficiente considerare come l'obbligo di redazione del bilancio in conformità al principio di chiarezza valga anche in tal caso, tanto più che la disposizione dell'art. 60, comma 7-quater, del D.L. n. 104 del 2020 non opera alcuna distinzione sul punto, né prospetta alcuna forma di esenzione.

§ 6. La censura sulla voce delle rimanenze di magazzino.

Parte attrice ha censurato, in secondo luogo, le indicazioni contenute nel bilancio con riguardo al dato delle rimanenze di magazzino (si ribadisce, euro 21.500).

A questo proposito, benché in maniera per vero sintetica la doglianza (nei termini ampiamente ricostruiti al § 1 della presente sentenza) finisce per veicolare, in realtà, un duplice ordine di contestazioni.

Invero, le deduzioni del CP_1 investono:

da un lato, la pretesa omessa chiara indicazione dei “criteri di valutazione” delle rimanenze di magazzino (segnatamente, quanto alla mancata indicazione separata delle voci di merci e prodotti ed alla mancata indicazione dei criteri di valorizzazione del magazzino), censura che si risolve, *in parte qua*, nell'allegazione della violazione del principio di chiarezza nella redazione del bilancio;

dall'altro lato, la pretesa non rispondenza al vero (in quanto “addomesticato” o comunque inverosimile) del dato delle rimanenze di magazzino (per euro 21.500), censura che si risolve, *in parte qua*, nell'allegazione della violazione del principio di verità nella redazione del bilancio.

Ciò posto, il Collegio ritiene che entrambe le contestazioni non meritino condivisione per le ragioni di seguito illustrate.

Anzitutto, per quanto concerne la doglianza relativa al profilo della chiarezza deve rilevarsi come la nota integrativa rechi l'indicazione espressa dei criteri di valutazione delle rimanenze: il riferimento è alle precisazioni contenute alla p. 5 del documento di bilancio, laddove viene indicato che “le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato”.

Nel contempo, la lamentata omessa specificazione del criterio di rotazione delle scorte, pur risolvendosi in un oggettivo *deficit* informativo, non si traduce – ad avviso del Collegio – nella violazione del principio di chiarezza, atteso che, in via generale ed astratta, una tale violazione non consegue automaticamente a qualsivoglia difetto di informazione presente nel documento di bilancio, nonché, in concreto, nel caso di specie l'omissione non inficia la comprensione complessiva del documento medesimo, essendo stati comunque esplicitati i criteri a monte per la valutazione delle rimanenze di magazzino.

Del resto, che vi sia stata un'adeguata “comprensione” dei criteri utilizzati emerge dal tenore delle allegazioni della stessa parte attrice: se da un lato il CP_1 ha eccepito la mancata indicazione separata delle voci per merci e prodotti finiti da inserirsi nelle voci A2 e B11 del conto economico, dall'altro lato ha affermato che il

medesimo conto economico consente di riferire integralmente il dato delle rimanenze alle sole merci (cioè alla voce B11), sollevando, sotto questo profilo, dubbi non già sulla “intellegibilità” (e, quindi, sulla chiarezza) di tale indicazione, quanto sulla “verosimiglianza” (e, dunque, sulla rispondenza al vero) del dato.

In altri termini, la “scelta” operata in sede di bilancio appare essere stata suscettibile di comprensione (e, quindi, “chiara”) e come tale è stata oggettivamente “intesa” anche dall’odierno attore, laddove la censura investe, piuttosto, il diverso profilo della veridicità del dato riportato.

Tuttavia, anche tale seconda contestazione (si ribadisce, la pretesa falsità del dato delle rimanenze indicato in bilancio) non appare fondata.

Sul punto, giova ricordare come – in tema di riparto del relativo onere probatorio – l’allegazione del vizio di difetto di chiarezza o, all’opposto, di quello di mancata veridicità del dato inserito nel bilancio soggiace ad un regime differente: come ben noto, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui *“in tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ove sia contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate, la parte impugnante ha l’onere di dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità e l’erroneità delle stesse, mentre se sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione in giudizio del bilancio medesimo e della documentazione accompagnatoria allegata, dalla quale emerga l’inosservanza di tale principio”* (Cass. 23 aprile 2024, n. 10873).

Ne discende che – a fronte dell’allegazione (anche) della “falsità” del dato delle rimanenze di magazzino – l’onere di dimostrare siffatto assunto ricade, nel caso di specie, sull’odierna parte attrice.

Tuttavia, tale onere si ritiene non sia stato pienamente assolto.

Invero, il CP_1 si è limitato a prospettare il dubbio della non rispondenza al vero di quel dato, ma non ha offerto prove convincenti a sostegno di tale assunto, limitandosi a prospettare la circostanza della durata eccessivamente ridotta del ciclo di rotazione del magazzino e, quindi, di smaltimento delle scorte (circa una settimana).

Orbene, per quanto tale dato sia stato confermato dalla relazione del consulente tecnico dott. Per_1 esso non appare univoco ed idoneo a fondare la conclusione di una falsa rappresentazione.

Occorre tener presente che, da un lato, quel dato si presta a plurime valutazioni (e non a caso l’odierna società convenuta ha fornito una giustificazione astrattamente plausibile circa la rapidità dei cicli di rotazione legata alla tipologia di

attività), nonché, dall'altro lato, quell'elemento appare isolato e privo di ulteriori riscontri (nemmeno prospettati da parte attrice).

Del resto, anche il consulente tecnico non ha potuto che constatare l'assenza di ulteriori elementi probatori offerti in valutazione al Tribunale: si afferma, infatti, che “la risposta al quesito di cui trattasi richiederebbe l'esame di documentazione non versata in atti (fatture di acquisto, scritture di magazzino, fatture di vendita, partitari dei conti rimanenze ecc)” (cfr. le pp. 13 e 14 della relazione) e si conclude sul punto nel senso che “per quanto attiene al valore delle rimanenze, in assenza di documentazione sufficiente ad ancorare il giudizio tecnico ad elementi oggettivi, lo scrivente ausiliario può solo rilevare che il dato, nel suo complesso, appare irrealistico” (cfr. p. 18).

Né la constatazione – pure contenuta nella relazione – circa il carattere irrealistico del dato può fondare, in via per così dire automatica, la conclusione della sua non rispondenza al vero: sotto il profilo logico, infatti, l'esistenza di un dubbio, sia pur plausibile e fondato, impone pur sempre che quel dubbio trovi un riscontro oggettivo che sia tale da far concludere, con sufficiente grado di probabilità, che il dato riportato in bilancio sia falso.

In altri termini, la prospettazione di una mera situazione di difficile (se non improbabile) verosimiglianza del dato non consente di inferirne, di per sé solo ed in difetto di ulteriori elementi, che esso sia falso.

Conseguentemente, la censura deve essere rigettata per difetto di prova.

§ 7. La censura sulla voce dei crediti.

Si è visto come parte attrice abbia censurato, in terzo luogo, l'omessa previsione nel bilancio di un fondo svalutazione dei crediti.

Sul punto, si impone una considerazione preliminare al fine di chiarire la portata della doglianza.

Deve cioè ritenersi che il riferimento contenuto nell'atto di citazione all'assenza in bilancio di un “fondo svalutazioni” non significhi che, in tal modo, l'attore abbia inteso censurare la mancanza di un vero e proprio “fondo rischi”.

A ben vedere, quel riferimento si comprende leggendo le voci indicate nella tabella allegata alla nota integrativa (p. 8 di 21 del documento di bilancio), laddove – subito dopo il “valore nominale” dei crediti (pari, per l'appunto, ad euro 723.713) – viene indicata la voce “fondo rischi/svalutazioni” (nel caso di specie, pari a zero), con conseguente rappresentazione, nella colonna immediatamente successiva, del “valore netto” (corrispondente alla differenza tra la prima e la seconda e, quindi, al medesimo valore di euro 723.713).

La lettura di tali tabelle lascia agevolmente comprendere come ciò che il CP_1 ha contestato attraverso la deduzione dell'omessa previsione di un "fondo svalutazioni" sia in realtà – al netto dell'improprietà lessicale utilizzata (essendo "fondo svalutazioni" null'altro che la crasi della voce completa "fondo rischi/svalutazioni") – la circostanza per cui nel bilancio sarebbe stato indicato un valore dei crediti esattamente pari al valore nominale, omettendosene qualsivoglia svalutazione pur a fronte dell'importo particolarmente elevato degli stessi e, altresì, di un importo che – tradotto in termini temporali di recupero (196 giorni nella prospettazione attorea) – si risolverebbe in un tempo eccessivamente lungo (per l'appunto, circa sei mesi), ciò che giustificerebbe ed anzi imporrebbe, per contro, una "svalutazione" dei crediti rispetto al valore nominale riportato.

Così chiarito il tenore della doglianza appaiono allora evidenti le ragioni per le quali non può condividersi l'eccezione formulata da parte convenuta secondo cui – sulla scorta dell'art. 2424-bis, terzo comma, cod. civ. e del principio OIC 31 – non sarebbero stati sussistenti elementi determinati con certezza o ragionevole probabilità per la legittima previsione di fondi rischi su crediti.

A ben vedere, il richiamo al principio OIC 31 non coglie nel segno, atteso che, come condivisibilmente prospettato dal consulente tecnico d'ufficio, i criteri applicabili sono piuttosto quelli cui ai principi OIC 15, ciò nella parte in cui contengono l'esplicitazione delle modalità di rappresentazione prudenziale in bilancio del valore dei crediti.

In buona sostanza, le considerazioni della società convenuta si appuntano su di un profilo (i presupposti per la previsione di un fondo rischi come delineati dalle norme codicistiche e contabili) che non corrisponde a quello concretamente veicolato con la censura (che, piuttosto, investe l'applicazione del criterio del presumibile valore di realizzo e la rispondenza allo stesso dell'indicazione del valore nominale).

Nel merito, la doglianza è fondata.

Sul punto, giova evidenziare anzitutto che – come condivisibilmente rappresentato dal consulente tecnico nella relazione depositata in atti – il documento di bilancio sia privo di qualsivoglia specificazione dei processi valutativi sulla base dei quali la società ha giustificato che il valore nominale dei crediti corrisponderebbe al presumibile valore di realizzo: tale *deficit* informativo è tale da determinare un *vulnus* significativo nella misura in cui – come peraltro riportato anche nella parte iniziale della nota integrativa – il valore di rappresentazione contabile dei crediti è, per l'appunto, quello del presumibile valore di realizzo ai sensi dell'art. 2426, primo comma, n. 8), cod. civ. e dei sopra citati principi contabili OIC 15.

Nel contempo, gli elementi documentali offerti dall'attore e riscontrati dal consulente confermano la circostanza per cui il valore di presumibile realizzo non possa ritenersi corrispondente integralmente al valore nominale degli stessi.

Sotto questo profilo, in particolare, il consulente ha individuato i tempi di recupero dei crediti (confermando sostanzialmente la correttezza, sotto il profilo tecnico, delle considerazioni svolte dalla parte attrice circa la durata dei crediti espressi in giorni) e – attraverso il confronto con i tempi di recupero risultanti dal bilancio per l'esercizio 2019 – ha rilevato un allungamento di tali tempi (che passano da 191,46 giorni nell'anno 2019 a 201,10 giorni nell'anno 2020: cfr. il documento allegato alla relazione classificato come "Allegato B Analisi per Indici").

Orbene, il Collegio condivide la valutazione tecnica operata dal consulente, essendo evidente come l'allungamento dei tempi di recupero (che, peraltro, già di per sé assumono carattere particolarmente significativo) rispetto all'esercizio precedente costituisca un indice di difficoltà nel procedere alla riscossione, indice che – nella logica di una chiara e prudente valutazione – avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzato, inducendo, quanto meno, ad una adeguata e per così dire "rafforzata" giustificazione circa la scelta di appostazione in bilancio del mero valore nominale.

Valutazione che, tuttavia, risulta del tutto assente e che induce a configurare la violazione dei principi di chiarezza e prudenza.

§ 8. Conclusioni sulla domanda e regolamento delle spese di lite.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, dunque, la domanda appare complessivamente fondata per la parte concernente l'accertata violazione del principio di chiarezza circa la voce delle immobilizzazioni e l'accertata violazione del principio di chiarezza e prudenza circa la voce dei crediti.

Deve quindi accogliersi la stessa e dichiararsi la nullità della delibera di approvazione del bilancio per l'esercizio 2020.

Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte attrice nella memoria depositata nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c., atteso che – tenuto conto altresì dell'esito complessivo della lite e del mancato riconoscimento integrale delle ragioni della parte attrice (segnatamente, quanto alla doglianza sulle rimanenze di magazzino) – non può ritenersi che la società convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (che deve ritenersi indeterminabile con complessità media) ed in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati con

D.M. n. 147 del 2022, per ciascuna delle voci ivi previste (studio; introduttiva; trattazione/istruttoria; decisoria).

Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio liquidate in corso di causa in favore del dott. *Persona_1* con decreto del 10-28/1/2025 vengono poste, definitivamente ed integralmente, a carico della parte convenuta in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda formulata da parte attrice nei termini di cui in motivazione e per l'effetto:
- Dichiarare la nullità della delibera del 4/8/2021 di approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2020 della società *Controparte_1*
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.063,00 per esborsi ed euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
- Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese per la consulenza tecnica d'ufficio liquidate in corso di causa in favore del dott. *Persona_1* con decreto del 10-28/1/2025

Napoli, 27/01/2026

Il presidente
dott. Ulisse Forziati

Il giudice estensore
dott. Valerio Colandrea